



LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Dati ... e Diritti


**Torino
21 marzo 2014**

**Claudia Pretto , membro UNHCR della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale
di Torino
pretto @unhcr.org**

LE ROTTE DEI MIGRANTI

Illegal migration: in search of better life


Hundreds of clandestine migrants die every year trying to reach the wealthy world



MARE NOSTRUM


COMUNICATO UNHCR DEL 18 MARZO 2014 DAL SITO WWW.UNHCR.IT

Dall'inizio dell'anno sono annegate nel Mar Egeo più di 20 persone, fra le quali donne e bambini principalmente siriani in fuga dalla guerra. Contemporaneamente oltre 10.000 vite sono state salvate grazie all'operazione Mare Nostrum, voluta dal governo italiano in risposta ai tragici naufragi avvenuti in ottobre dove hanno perso la vita oltre 600 persone.



L'Alto Commissario per i Rifugiati, António Guterres

Ha ripetutamente invitato i paesi europei a garantire l'accesso nel loro territorio per le persone bisognose di protezione internazionale, rivolgendo particolare attenzione ai cittadini siriani. La Siria sta entrando nel suo quarto anno di conflitto e oltre 2,4 milioni di siriani sono già fuggiti dal loro paese in cerca di sicurezza e protezione, con grandi traumi e sofferenze. Più del 98 % di loro si trova nei paesi confinanti con la Siria.



Rising Tide

The number of migrants attempting the journey across the Mediterranean from North Africa to Italy illegally has risen.

Migrants detected,
January through September



Note: Includes migrants landing in Malta Source: Frontex

Top three nationalities
of migrants, 2012




The Wall Street Journal

EMERGENZA CORNO D'AFRICA

Rifugiati somali registrati:


1,001,691



 **UNHCR**
The UN Refugee Agency


www.unhcr.it

Principali Paesi in cui trovano accoglienza



Major source countries of refugees 1 mid-2013

- **Afghanistan (2, 5 milioni circa, per lo piu rifugiati in Pakistan)**
- **Syrian Arab Rep. (oggi circa 2,5 milioni)**
- **Somalia**
- **Sudan (+ Sud Sudan)**
- **Dem. Rep. of Congo**
- **Myanmar**
- **Iraq**
- **Colombia**
- **Vietnam**
- **Eritrea**




ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR)

È stato istituito il 14 dicembre 1950 dall'Assemblea Generale delle NU con ris. N. 428 (V), ha iniziato ad operare il 1° gennaio 1951 e dal 2004 ha natura permanente.

In base al mandato assegnatogli dalle Nazioni Unite, l'UNHCR ha il compito di fornire e coordinare la protezione internazionale e l'assistenza materiale ai rifugiati ed alle altre categorie di persone di propria competenza, impegnandosi nel ricercare soluzioni durevoli alla loro drammatica condizione.

**Nel corso del primo semestre del 2013,
la Repubblica Araba Siriana era il
paese principale fonte di nuove
migrazioni forzate con una stima di
1,3 milioni di persone in cerca di
rifugio nei paesi circostanti**



15 MARZO 2011 – 15 MARZO 2014
**LA PIÙ GRANDE TRAGEDIA
DEL NOSTRO SECOLO**

Tre anni di guerra
2,5 Milioni di siriani
costretti ad abbandonare
le proprie case
per mettersi in salvo

15 marzo 2011

Inizio della guerra
in Siria


15 marzo 2012
23.317
Rifugiati



15 marzo 2013
911.784
Rifugiati



15 marzo 2014
2.512.05
Rifugiati



fonte: data.unhcr.org


Nel 2011 i rifugiati in Italia erano 58mila, con oltre 34mila domande d'asilo presentate.

Per quanto riguarda il numero di rifugiati, l'Italia presenta cifre contenute rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, in termini sia assoluti che relativi. A titolo di comparazione, la Germania accoglie quasi 600mila rifugiati, il Regno Unito e la Francia circa 200mila.

In Francia, Paesi Bassi e Regno Unito i rifugiati sono tra i 3 e i 4 ogni 1.000 abitanti, in Germania oltre 7, in Svezia oltre 9, mentre in Italia meno di 1 ogni 1.000 abitanti

Richieste asilo in UE nel 2013

Richieste di asilo nel 2013



UNHCR

Art. 35 Convenzione di Ginevra del 1951 Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

Gli Stati Contraenti della CG s'impegnano a cooperare con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell'esercizio delle sue funzioni e a facilitare in particolare il suo compito di **SORVEGLIANZA sull'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.**



UNHCR mid-2013

Global Data

- **Il primo semestre del 2013 ha visto il maggior numero di nuovi arrivi dal 1999, anno in cui 1,7 milioni di persone hanno dovuto attraversare forzatamente i confini internazionali;**
- **Il numero totale di rifugiati sotto il mandato dell'UNHCR nel 2013 è stato stimato a 11,1 milioni a metà anno, 600.000 in più di sei mesi prima;**
- **Tra gennaio e giugno 2013 il Governo della Repubblica Araba Siriana ha visto diminuire il numero stimato dei rifugiati iracheni in quel paese da 471.000 fino a 146.000. Si ritiene che un numero significativo di iracheni abbiano lasciato la Repubblica araba Siriana a causa dell'escalation della violenza e del conflitto in corso;**
- **L'UNHCR ha continuato a fornire assistenza a 42.400 rifugiati iracheni registrati in Siria.**

UNHCR


mid-2013

Global Data

- **Il Pakistan e la Repubblica Islamica dell' Iran sono i paesi che nel mondo oggi ospitano il maggior numero di rifugiati, nella meta' del 2013 con rispettivamente 1,6 milioni e 862.800 rifugiati quasi tutti dell'Afghanistan ;**
- **La Giordania e il Libano sono saliti rispettivamente al terzo e al quarto posto, agli inizi dell'anno la popolazione di rifugiati in Giordania era raddoppiata: 613.100, mentre quella del Libano triplicat: 577.200;**
- **Il quinto posto come paesi d'accoglienza spetta al Kenia con 550.500 rifugiati;**
- **Il sesto posto come paese di accoglienza nel mondo spetta invece alla Turchia con 512.000 rifugiati**

POPULATION OF CONCERN TO UNHCR

- **Refugees**
- **Asylum-seekers**
- **Returnees (refugees and IDPs)**
- **Stateless people**
- **IDPs**
- **Others of concern**





Protezione internazionale


La definizione di RIFUGIATO

- **Art. 1.A.2, Conv. Ginevra 1951, integrato dal Prot. New York 1967**

È rifugiato chi "temendo a ragione di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dal paese del quale è cittadino, e non può o, per tale paura, non vuole avvalersi della protezione di questo paese; oppure, non avendo una cittadinanza ed essendo fuori dal paese della sua abituale residenza a causa di questi eventi, non può o per paura non vuole ritornarvi".

- **UNHCR Handbook for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection :**
 - **procedure eque, rapide e flessibili**
 - **esame della domanda su base individuale**
 - **diritto di ricorso avente effetto sospensivo**

Elementi costitutivi status di rifugiato:

1. La presenza **fuori dal Paese** di nazionalità o di residenza abituale
 2. L'impossibilità o la **non** volontà di avvalersi della **protezione** dello Stato di cittadinanza/residenza
 3. Il **fondato timore** di persecuzione
 4. La **persecuzione (par 51- 45 handbook)**
 5. I **motivi** della persecuzione (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche)
- 

Timore di persecuzione:
elemento soggettivo caratteristiche distintive

paragrafo 40 Handbook UNHCR

- **Situazione in cui si trova il rifugiato**
- Non necessariamente è basato su di un atto concreto o un' esperienza vissuta dal richiedente, dalla sua famiglia o dal gruppo di appartenenza
- Il rischio di persecuzione ha prevalentemente una **proiezione futura**
- Fatti già avvenuti possono fornire indicatori della **fondatezza** del timore di persecuzione

Manuale UNHCR elemento oggettivo


42. Le dichiarazioni del richiedente *non* possono essere considerate *in astratto*, ma devono essere prese in esame nel **contesto della retrostante situazione** concreta [..]

43. Non è necessario che gli argomenti invocati si fondino sull'esperienza del richiedente. [..] il carattere della persona, i suoi precedenti, la sua posizione.. la forma manifesta delle sue opinioni, possono condurre alla conclusione che essa **teme "a ragione"** di essere perseguitata.

I motivi di persecuzione

Secondo la Convenzione di Ginevra, si è rifugiati solo se la persecuzione temuta è riferibile ad una delle seguenti ragioni:

- **Razza**
- **Religione**
- **Nazionalità**
- **Opinioni politiche**
- **Appartenenza ad un determinato gruppo sociale (novita' introdotta dall'art 8 lett d nuovo decreto qualifiche 18/2014: considerazioni di genere/identita' di genere)**



Atti di persecuzione

esempi non esaustivi (vd. art. 7 d.lgs. 251/2007 come modificato dal d.lgs 18/2014)

- **Atti di violenza fisica o psichica (compresa a violenza sessuale)**
- **Provvedimenti amministrativi, legislativi, giudiziari o di polizia attuati in modo discriminatorio**
- **Sanzioni penali sproporzionate**
- **Rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici**
- **Sanzioni penali a seguito del rifiuto del servizio militare in un conflitto se richiesta la commissione di crimini**
- **Atti specifici contro un sesso o contro l'infanzia azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale**

AGENTI DI PERSECUZIONE

(ART. 5 D.LGS 251/2007)

(Premesso che l'articolo 1 della Convenzione di Ginevra non specifica chi debba essere l'agente di persecuzione)

I responsabili della **persecuzione o del danno grave** possono essere:

a) **lo Stato;**

b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte del suo territorio;

c) **soggetti non statuali** se lo stato non possa o non voglia fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

NB: affinché vi sia persecuzione non è necessario dimostrare l'intento persecutorio o valutare le motivazioni del soggetto agente

**AGENTI DI PERSECUZIONE
NON STATUALI
ALCUNI ESEMPI
(NON ESAUSTIVI)**


- 1. Membri del nucleo familiare**
- 2. Clan/ Comunità di appartenenza**
- 3. Gruppo religioso**
- 4. Gruppo politico avverso**
- 5. Bande criminali, gangs**

Le forme complementari di protezione

Conflitti armati

Tortura e trattamenti inumani e degradanti

Altre gravi violazioni dei diritti umani


- ***Art.33 CG – non-refoulement***
 - ***Art.3 CAT***
 - ***Art.3 ECHR***
 - ***Altri strumenti per la tutela dei diritti umani fondamentali internazionali, europei e regionali***
- 

NORMATIVA ITALIANA ATTUALE


- **Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**
"Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della **qualifica** del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta - *testo in vigore dal: 19-1-2008*"
- **Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**
"Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le **procedure** applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato"
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 2008
(poi modificata con **D. Lgs. 159/2008**)
- **Decreto Legislativo del 2 febbraio 2014 n 18** Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
(14G00028) (GU n.55 del 7-3-2014)

DECRETO QUALIFICHE

La protezione internazionale

- 
- a) Status di **rifugiato**
(Vd. art. 1 A 2 convenzione di Ginevra del 1951
relativa allo status dei rifugiati – vd. Art. 2 d.lgs.
251/2007= definizioni)
- b) Status di **protezione sussidiaria** (codificata a livello
europeo ed è entrata nell'ordinamento italiano con il
d. lgs 251/2007 e con d.lgs 18/2014).
- (... + decreto procedure...)
- c) **Motivi umanitari** << gravi motivi di carattere
umanitario>> (Art. 32, c. 3, D. Lgs 25/2008; art. 5, c.
6 D. Lgs. 286/1998) + VD. ART.3 C.4 E ART. 9
D.QUALIFICHE)

DIFFERENZE TRA STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA



- 1) Persecuzione \neq Danno grave
- 2) Fondato timore \neq Fondati motivi
- 3) Nel caso del rifugiato deve sussistere il presupposto del nesso causale (motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale)

Eligibility guidelines

AMONG ALL

- Southern and Central Somalia Asylum Seekers January 2014

UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan 6 August 2013

...Iraqi Asylum-Seekers 28 July 2010

... Asylum-Seekers from Eritrea April 2011

... Asylum-Seekers from Sri Lanka 5 July 2010

... Asylum-Seekers from Colombia 27 May 2010

... Asylum-Seekers from Somalia 5 May 2010

... the Urdu-speaking Community in Bangladesh 17 December 2009

... Individuals from Kosovo 9 November 2009

... Asylum-Seekers From Liberia 31 March 2006

... Asylum-Seekers From Darfur 10 February 2006

... Situation in Chechnya 1 February 2003

...

UNHCR Guidelines tematiche

- **Guidelines on International Protection No. 10: Claims to Refugee Status related to Military Service within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. 3 December 2013**
- **Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 23 October 2012**
- **Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims ... 22 December 2009**
UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child May 2008

UNHCR Guidelines tematiche

- **Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking ... 7 April 2006**
- **Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims ... 28 April 2004**
- **Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F ... 4 September 2003**
- **Guidelines on International Protection No. 4: "Internal Flight or Relocation Alternative" ... 23 July 2003**
- **Guidelines on International Protection No. 3: Cessation of Refugee Status ... 10 February 2003**
- **Guidelines on International Protection No. 2: "Membership of a Particular Social Group" ... 7 May 2002**
- **Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution ... 7 May 2002**
- **Guidance note on refugee claims relating to victims of organized gangs - March 2010**
- **UNHCR position on ... blood feud – March 2006**

Orientamento sessuale e persecuzione


- Gli LGBTI possono essere soggetti ad abuso e discriminazione di natura fisica, sessuale, verbale e di persecuzione
- Persecuzione può essere statale o non statale (ambito lavorativo, sociale, familiare)
- **Elemento comune:** tendenza a non esplicitare il proprio orientamento o identità sessuale.

Obiettive difficoltà probatorie:

1. identità/orientamento
2. rischio di persecuzione

Orientamento sessuale e persecuzione

- Un susseguirsi di molestie e discriminazioni può, su **base cumulativa**, ammontare a persecuzione
- Essere **obbligati a rinunciare** al proprio orientamento o identità sessuale: persecuzione?
rischio di sanzioni penali, possibilità di licenziamento, incursioni arbitrarie in casa o di disapprovazione sociale
- Non solo gravi maltrattamenti psico-fisici, ma anche forzata accettazione di **costumi sociali** o gravi **limitazioni** all'identità LGBTI



LGBT: “persecuzione legale”

- Legge può essere di per sé persecutoria per LGBTI
- Ove non esistano leggi apertamente discriminatorie, persecuzione può derivare da altre norme. Criminalizzazione indiretta, ex. *denuncia per motivi differenti (stupro, molestie a minori, etc.)*
- Possibilità di criminalizzazione basata su reati contro la morale pubblica (ex. *“atti carnali contro l’ordine naturale”, “minaccia alla pubblica moralità”, etc.)*

UNHCR Linee guida in materia di protezione n. 9 – domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere' e 'Linee Guida n. 2 - appartenenza ad un determinato gruppo sociale'

Determinato gruppo sociale come 'un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, oppure che sono percepite come un gruppo dalla società... I due approcci che possono essere desunti da questa definizione per identificare un "determinato gruppo sociale" - quello delle "caratteristiche protette" e quello della "percezione sociale" - sono da intendersi come alternativi, e non cumulativi'.

Riflessione rispetto alla decisione Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Sentenza 7 novembre 2013 (cause riunite da C-199/12 a C-201/12)

La Corte di Giustizia limita l'applicazione della Convenzione di Ginevra?...

CASE LAW 3

LGBTI rischio di persecuzione per determinato gruppo sociale

Fatty , richiedente asilo gambiano di 19 anni, fugge dal proprio villaggio nei pressi di Banjul nel settembre 2013, raggiunge il Senegal a piedi, poi svolgendo diversi lavori occasionali riesce a guadagnare piccole somme di denaro e a raggiungere dal Marocco la Spagna e poi dalla Spagna l'Italia nel dicembre 2013 dove risiede un conoscente di alcuni amici che frequentava . Arrivato in Italia presenta istanza di protezione. Fatty primo figlio di una numerosa famiglia, primo figlio della prima moglie del padre. Fatty fin dall'età di 10/12 anni ha percepito maggiore affezione per gli amici di sesso femminile. Attraverso alcune frequentazioni che Fatty tiene nascoste a tutti Fatty inizia a conoscere un gruppo di persone che si definiscono omosessuali, così Fatty inizia a conoscere via via questa parola mai utilizzata nel suo contesto familiare. Nella sua famiglia Fatty non ha mai raccontato quello che sente e prova per le persone del suo stesso sesso, disconosce la possibilità di esprimere pubblicamente la sua identità perché comprendere essere tacciata quale non possibile e non legale sia da parte del proprio contesto familiare e sociale che da parte del governo e delle autorità. Il padre di Fatty lo introduce ad un incontro con un lontano zio spiegandogli che tempo fa erano stati presi accordi affinché lui sposasse una sua lontana cugina che adesso è in età da marito ed entro la fine di dicembre verranno celebrate le loro nozze. Non viene chiesto a Fatty il suo parere, viene stabilito il prezzo della sposa e vengono poi presi altri accordi fra le famiglie. Fatty in quel momento comprende di essere in gabbia. Pochi giorni dopo nel corso di una festa privata a casa di un conoscente, dove Fatty si trova con altri amici del suo stesso orientamento sessuale membri dell'intelligence del governo fanno irruzione, il compagno di Fatty , Ali, viene prelevato con altri mentre Fatty trovandosi in bagno riesce ad udire l'irruzione dell'intelligence e a fuggire dal retro.

Tornato a casa, consapevole della possibilità di essere denunciato dai suoi amici e che il suo nome possa essere iscritto tra i ricercati, che la polizia possa venire a prenderlo decide di fuggire, consapevole che non avrebbe in alcun modo potuto chiedere l'aiuto dei suoi familiari.

Analisi caso LGBTI




- Info COI Gambia persecuzione LGBTI
- Quale forma di protezione puo' vedersi riconsocere Fatty?
- Come deve essere svolta l'audizione di Fatty?
- Su che cosa si fonda la credibilita'?
- Rispetto alla recente decisione del novembre 2013 della ECJ come si pone la situazione di Fatty il cui orientamento sessuale non e' ancora certo sua stato reso notoa lel autorita' e al suo contesto socio-familiare?
- UNHCR Observations in the cases of Minister voor Immigratie en Asiel v. X, Y and Z
(C-199/12, C-200/12, C-201/12) regarding claims for refugee status based on sexual orientation and the interpretation of Articles 9 and 10 of the EU Qualification Directive

Tecniche per l'intervista dei richiedenti protezione internazionale

- **Creare un clima di fiducia con il richiedente protezione con attenzione alle eventuali vulnerabilità, ai minori, alle vittime di tratta, alle donne**
- **Approccio multidisciplinare**
- **Comprensione della storia del richiedente asilo e dei motivi posti a fondamento della richiesta di protezione**
- **Decisione informata, obiettiva e giusta**
- **Decisione che si basi sulla situazione del singolo**

Linee guida UNHCR "Intervistare i richiedenti asilo", nel sito:
<http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/intervistare-i-richiedenti-asilo.pdf>

L'audizione nella procedura per la determinazione della protezione internazionale



Steps della procedura in audizione

- **Ascolto del richiedente, verifica comprensione interprete, verifica situazione di salute e predisposizione a svolgere l'audizione, verifica volontà di proseguire l'audizione con l'intervistatore, scelta della tecnica dell'audizione: forma libera, ad imbuto, ad elicottero, forma domande aperte. Cooperazione con il richiedente asilo**
- **Analisi della situazione e della storia personale rispetto alla situazione nel paese di origine/luogo in cui richiedente asilo farebbe ritorno (COI, e Unhcr position papers)**
- **Individuazione degli elementi di inclusione/ esclusione per lo status**
- **In caso di non inclusione status e scelta della eventuale forma di protezione**
- **Decisione con motivazione in fatto ed in diritto ed analisi in combinato disposto di tutte le norme internazionali, regionali, europee, nazionali in materia di protezione internazionale e tutela dei diritti umani**

D.LGS 25/2008

- **Principio di collegialità del colloquio.** Possibilità di colloquio con un solo componente, su richiesta motivata dell'interessato (art. 12.1)
- **Principio di necessità del colloquio. Possibilità di omissione solo in caso di: manifesta fondatezza della domanda (art. 12.2) certificata incapacità/impossibilità del richiedente di sostenerlo (art. 12.2) mancata presentazione del richiedente, regolarmente convocato (12.4)**
- **Principio di riservatezza del colloquio.** La seduta non è pubblica, e i familiari sono ammessi solo se necessari ad un esame adeguato (art. 13.2). I dati relativi alla identità ed alle dichiarazioni dei richiedenti sono riservati (art. 14.1);
- **Principio di documentazione del colloquio.** Il colloquio va verbalizzato ed il richiedente ha diritto al rilascio di copia del verbale (14.1)

Coerenza

(non in contrasto con le altre affermazioni scritte o orali dell'interessato, contestuali, precedenti o successive)

Verosimiglianza

(non in contrasto con le informazioni generali o specifiche disponibili)

Giudizio di coerenza e
verosimiglianza della
vicenda personale

Plausibilità


(ragionevole possibilità)

Attendibilità generale del dichiarante

(ragionevole sforzo di circostanziare la domanda, attendibilità delle altre dichiarazioni, presentazione tempestiva della domanda di asilo, ecc.)

Credibility assessment

- **Criteria di rilevanza legale**
- **Onere della prova**
- **Standard della prova**
- **Beneficio del dubbio**
- **Regole generali per l'accertamento della credibilità**
- **Verifica e conclusioni**




I CRITERI DI RILEVANZA LEGALE

- **Stabilire la credibilità di un richiedente significa accertare la veridicità delle sue asserzioni. Ciò non va confuso con il pesare la sufficienza della prova.**
- **L'accertamento della credibilità di una richiesta di status di rifugiato è relativo ai criteri legali dell'onere e dello standard della prova.**
- **Nella Guida UNHCR sulle Procedure e i Criteri per la Determinazione dello Status di Rifugiato, l'applicabilità dell'onere e dello standard della prova è esaminato brevemente nel paragrafo 1995-205.**
- **Le indicazioni generale fornita nella Guida deve essere considerata in relazione alla giurisprudenza nazionale, della Corte di Giustizia e della Corte EDU**

ONERE DELLA PROVA

La questione dell'onere della prova dovrebbe essere affrontata in modo flessibile particolarmente quando:

- **Il timore oggetto della dichiarazione è relativo a futuri possibili eventi non passibili di essere dimostrati attualmente.**
- **Le circostanze della fuga del richiedente dal paese d'origine rendono impossibile o difficile recuperare la documentazione di prova.**
- **L'esistenza di paura e/o di un trauma conseguente alla fuga ed alla persecuzione si evidenzia nelle lacune e nelle incongruenze della Testimonianza.**



STANDARD DELLA PROVA

Lo standard della prova può essere descritto come il **livello sufficiente di prova che il richiedente deve fornire**, al fine di soddisfare la definizione di **"timore fondato di persecuzione" = una verosimiglianza o probabilità ragionevole di persecuzione.**

In conformità con lo spirito umanitario della Convenzione non è da considerare ragionevole richiedere certe prove per la conferma della richiesta d'asilo. Tale interpretazione dei "livelli di prova rilevante" è supportata dalla pratica e dagli sviluppi legali in sempre più numerose giurisdizioni nazionali.

BENEFICIO DEL DUBBIO

Alcune dichiarazioni di rifugiati possono non raggiungere lo standard della prova.

Discrepanze ed incoerenze nella testimonianza stessa, tra le dichiarazioni e le prove documentali o tra le dichiarazioni e le azioni proprie del richiedente, possono far sorgere dubbi e condurre ad un esito negativo nell'accertamento della credibilità.

Non è possibile né necessario per un rifugiato provare ogni aspetto, ogni fatto della sua dichiarazione. Inoltre, è spesso utile concedere al richiedente il beneficio del dubbio.

Il beneficio del dubbio dovrebbe essere applicato quando la prova disponibile e centrale rispetto ad una valutazione del rischio di persecuzione è stata ottenuta e controllata e colui che prende la decisione è soddisfatto dalla credibilità del richiedente.

La valutazione della coerenza/verosimiglianza della vicenda personale: il beneficio del dubbio

Dal Manuale UNHCR:

- Paragrafo 202: “anche dopo che il richiedente si sia sinceramente sforzato di convalidare i fatti riferiti, è possibile che alcune sue affermazioni non siano provate [...] è spesso indispensabile concedere al richiedente il beneficio del dubbio”
- Paragrafo 203: “il **beneficio del dubbio** va concesso solo quando tutti gli elementi di prova siano stati raccolti e vagliati, e quando l’esaminatore si sia convinto della credibilità complessiva del richiedente. **Le dichiarazioni di quest’ultimo devono essere coerenti, plausibili e non in contrasto con fatti generalmente noti**”

Soglia del rischio di persecuzione in caso di *refoulement*

La valutazione della soglia del rischio di persecuzione va effettuata individualmente: **caso per caso**;


Al fine di determinare la soglia del rischio è necessario valutare

-quale sia la possibile conseguenza in caso di rientro (tortura, arresto, morte, ecc)

-quali siano le possibilità di realizzazione del rischio temuto

-il profilo personale (ex. eventuali persecuzioni pregresse, situazione dei familiari rimasti nel paese, la presenza o meno di un "ente" che possa garantire protezione effettiva) può contribuire ad abbassare o innalzare la soglia del rischio

Rischio: certezza, probabilità o possibilità? *Well founded fear test*



Processo penale:
'oltre ogni ragionevole dubbio'

Processo civile:
'bilanciamento delle probabilità'

PROTEZIONE INTERNAZIONALE
'ragionevole possibilità'